REGOLAMENTO (CEE) N. 2070/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 441/88 recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 9,

considerando che è opportuno evitare che l'approvvigionamento di prodotti viticoli provenienti da regioni di produzione diverse possa costituire un mezzo per sottrarsi agli obblighi in materia di distillazione e che a tal fine è necessario precisare le modalità di calcolo dei volumi di produzione, delle rese e delle percentuali di distillazione obbligatorie applicabili ai produttori interessati, nonché prevedere che tali dati siano comunicati alle autorità competenti per ricevere la dichiarazione di produzione contemplata dal regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2776/90 (4);

considerando che è opportuno precisare in modo uniforme le conseguenze di un superamento di taluni termini per l'insieme delle misure di distillazione del settore vitivinicolo e che pertanto è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione, del 17 febbraio 1988, recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/90 (6);

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 441/88 è modificato come segue:

1. All'articolo 6, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

« 4. Per ogni produttore che ha acquistato prodotti a monte del vino provenienti da regioni di produzione diverse, è fissato un volume di produzione distinto per ciascuna delle regioni in cui ha avuto luogo l'approvvigionamento.

In tal caso, il produttore interessato deve comunicare, unitamente alla dichiarazione di produzione che è tenuto a presentare conformemente al regolamento (CEE) n. 3929/87, e alle medesime autorità, la ripartizione dei prodotti dichiarati in base alla regione di provenienza. »

2. L'articolo 7 è completato dal seguente comma:

« Se i prodotti acquistati provengono da regioni di produzione diverse, la resa è calcolata per ogni regione di produzione. »

3. All'articolo 8, il secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

« — della tabella di coefficienti progressivi, stabilita conformemente all'articolo 5, paragrafo 2,

a) per la regione di produzione nella quale è situata l'azienda del produttore,

b) e, se del caso, per ciascuna regione di produzione in cui ha avuto luogo un approvvigionamento ».

4. All'articolo 16 sono soppressi il terzo e il quarto comma del paragrafo 3 e l'intero paragrafo 4.

5. All'articolo 17, paragrafo 2, è soppresso il secondo comma.

6. All'articolo 18, paragrafo 6, è soppresso il terzo comma.

7. All'articolo 22 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

« 2. Qualora il distillatore non adempia gli obblighi che gli incombono entro le scadenze fissate, l'aiuto viene ridotto nel modo seguente:

a) Per quanto riguarda il pagamento del prezzo d'acquisto al produttore di cui all'articolo 13, l'aiuto è diminuito dell'1 % per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese.

Oltre il mese l'aiuto non viene più versato.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.
(3) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.
(4) GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 30.
(5) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
(6) GU n. L 48 del 24. 2. 1990, pag. 29.

b) Per quanto riguarda :

— la comunicazione della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 16, paragrafo 3,

— la presentazione della domanda di aiuto, di cui all'articolo 16, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 5,

— la consegna dell'alcole, di cui all'articolo 17, paragrafo 1,

l'aiuto è diminuito dello 0,5 % per ogni giorno di ritardo durante il periodo di due mesi.

Oltre i due mesi l'aiuto non viene più versato.

c) Per quanto riguarda :

— l'invio di una distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti, di cui all'articolo 12, paragrafo 5,

— l'invio di una distinta dei quantitativi consegnati per l'elaborazione del vino alcolizzato, di cui all'articolo 18, paragrafo 4,

l'aiuto è diminuito dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo.

Se precedentemente è stato concesso un aiuto, la cauzione corrispettiva è svincolata proporzionalmente all'importo dell'aiuto effettivamente dovuto. Se l'aiuto non è dovuto, la cauzione viene incamerata. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione